

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
03	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA
04	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	TUTELA E SICUREZZA
06	SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023 - Regime premiale (provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2024 n. 205127)

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2024 n. [205127](#) ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

Rispetto agli anni scorsi, l'elemento di novità riguarda i benefici dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP e per il rimborso del credito IVA. Le soglie entro le quali usufruire di tali benefici sono state incrementate dal decreto adempimenti fiscali (DLgs. [1/2024](#)) e il provvedimento [205127/2024](#) ne ha graduato l'utilizzo in base al punteggio ISA ottenuto. Sono invece confermati i punteggi ISA per usufruire dei restanti benefici fiscali.

### **Ambito soggettivo**

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata in misura prevalente è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d'imposta interessato:

- non presentano il modello ISA;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. [17](#), § 4, 16.6.2020 n. [16](#), § 8.1, e 4.6.2021 n. [6](#), § 1.1).

### **Svolgimento contemporaneo di attività d'impresa e di lavoro autonomo**

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
- il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

### **Esonero dal visto di conformità**

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (tanto per il 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023), è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2024, a 50.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo 2023;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2024, per crediti d'importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui.

Se i punteggi ISA si riducono fino almeno a 8 per il periodo d'imposta 2023, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, i medesimi benefici possono essere usufruiti fino all'importo massimo di 50.000,00 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000,00 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

***Esonero dalla disciplina delle società non operative e dall'accertamento sintetico***

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

***Accertamenti basati su presunzioni semplici***

Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2023, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

***Anticipazione dei termini di accertamento***

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d'imposta 2023 consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

***Concordato preventivo biennale***

Secondo quanto previsto dall'[art. 19](#) co. 3 del DLgs. 13/2024, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

Provvedimento Agenzia Entrate 22.4.2024 n. 205127

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2024 - "Regime premiale ISA con benefici graduati" - Rivetti*

*Il Sole - 24 Ore del 24.4.2024, p. 29 - "Nuovo regime premiale Isa: così il 9 esonera dal visto" - Pegorin L. - Ranocchi G. P.*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indici sintetici di affidabilità fiscale - Regime premiale" - Rivetti P.*

**IMPOSTE INDIRETTE**

[IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA - Istanze di accertamento tecnico - Pubblicazione del modello sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli \(avviso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.4.2024\)](#)

Con un avviso del 23.4.2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso note le nuove modalità operative per presentare le istanze di accertamento tecnico per determinare la corretta classificazione della merce al fine di individuare la corretta aliquota IVA applicabile.

Diversamente da quanto avveniva in passato in cui l'istanza veniva presentata in forma libera, è stato previsto uno specifico modello che dovrà essere compilato dal richiedente e trasmesso via PEC alla predetta Agenzia.

***Contenuto del nuovo modello***

Tra le informazioni contenute nel nuovo modello si segnalano:

- la denominazione, sede e partita IVA del richiedente;
- l'eventuale possesso di una certificazione AEO;
- la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (in via facoltativa);
- la denominazione commerciale della merce;
- la descrizione dettagliata della merce per consentire la corretta identificazione dell'articolo da classificare, unitamente alle informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all'uso della merce;
- la presenza, a corredo della richiesta, di opuscoli, fotografie, campioni merceologici o altro.

### **Modalità di trasmissione del modello**

Il modello dovrà essere trasmesso all'indirizzo di posta certificata [dir.dogane@pec.adm.gov.it](mailto:dir.dogane@pec.adm.gov.it), corredato dal documento di identità del soggetto richiedente.

La nuova modalità di presentazione dell'istanza sarà operativa dall'1.5.2024 e non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute in modalità differenti.

Unitamente al rilascio del modello, sono state pubblicate alcune sintetiche istruzioni alla compilazione dello stesso, in cui è precisato che la richiesta di accertamento tecnico si riferisce a un solo tipo di prodotto; le merci che presentano caratteristiche simili possono essere accettate come un unico prodotto, a condizione che eventuali differenze siano irrilevanti ai fini della loro classificazione tariffaria.

### **Effetti della classificazione della merce ai fini dell'aliquota IVA applicabile**

La procedura in argomento, così riformata nelle sue modalità operative, discende dalle istruzioni fornite con la circ. Agenzia delle Entrate n. [32/2010](#).

In tale sede era stato definito il procedimento mediante il quale presentare le istanze di interpello aventi a oggetto l'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni ricompresi nella Tabella A allegata al DPR [633/72](#). Le aliquote agevolate sono attualmente pari al 4%, al 5% o al 10%.

L'Amministrazione finanziaria, in particolare, ha individuato, quale passaggio prodromico a tal fine, la necessità di formulare all'Agenzia delle Dogane una richiesta di accertamento tecnico del prodotto, in modo da definire la classificazione doganale attribuibile allo stesso, in virtù del richiamo operato dalla Tabella A alla disciplina doganale prevista per la determinazione dei dazi all'importazione.

A seguito dell'accertamento tecnico dell'Agenzia delle Dogane, una successiva istanza di interpello è presentata all'Agenzia delle Entrate (corredata del predetto accertamento tecnico). In tale sede, sarà definita la corretta aliquota IVA applicabile.

### **Aliquota IVA applicabile alle lettiere di origine vegetale**

Come evidenziato anche nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.4.2024 n. [95](#), il criterio della classificazione merceologica non risulta più essere il solo riferimento per la determinazione dell'aliquota IVA da riservare a un bene. Difatti, deve essere considerata anche la funzionalità dei beni stessi.

Nel caso della risposta a interpello n. [95/2024](#), ad esempio, alcune lettiere per gatti a prevalente composizione vegetale - classificabili doganalmente nell'ambito di prodotti che beneficerebbero dell'aliquota ridotta - sono state ricondotte all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%) non avendo quale destinazione l'uso alimentare.

Avviso Agenzia Dogane e Monopoli 23.4.2024

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2024 - "Cambiano le richieste di classificazione della merce per definire l'aliquota IVA" - Greco - Raffetto*

## **TRIBUTI LOCALI**

**IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa - Perdite su crediti - Disciplina applicabile e indicazione nel modello IRAP**

Ai fini IRAP, il trattamento delle perdite su crediti varia secondo l'attività svolta dall'impresa e dall'evento che le origina.

### **Società diverse da intermediari finanziari e assicurazioni**

Per le società industriali, commerciali e di servizi (diverse da banche e assicurazioni), nonché per le società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali), le perdite su crediti sono indeducibili ai fini IRAP ([artt. 5](#) co. 3, [5-bis](#) co. 1 e [6](#) co. 9 del DLgs. 446/97).

Infatti, tali componenti reddituali "riflettono il disallineamento tra il valore nominale e quello di realizzo dei crediti" e, come tali, "trovano origine e causa in momenti e fattori diversi da quelli che

esprimono direttamente la gestione «caratteristica», «tipica» dell'impresa e, per ciò stesso, non incidono sulla formazione del valore della produzione" (C.M. 26.7.2000 n. [148/E](#), § 2.1.2). In altre parole, si tratta di oneri che non si manifestano nella fase genetica della produzione e dello scambio (il valore della produzione è stato già prodotto nel momento in cui i beni o i servizi sono stati ceduti), ma nell'eventuale e successiva fase della riscossione.

Peraltro, l'indeducibilità riguarda solo le perdite che si verificano quando il credito, già determinato nell'importo, è stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non incassato (Cass. 20.5.2011 n. [11217](#)). Non sono invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendono dalla determinazione del credito, sono il risultato "di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo", vale a dire quando la riduzione del prezzo deriva da un accordo tra le parti. Pertanto, tali oneri restano deducibili ai fini del tributo regionale.

Sono ugualmente deducibili i premi assicurativi pagati dall'impresa in relazione a crediti assicurati a fronte del rischio di insolvenza del debitore. Infatti, si tratta di costi legati all'acquisizione di un servizio classificati in una voce del Conto economico (la B.7) diversa da quelle destinate a ospitare le perdite definitive o semplicemente stimate dei crediti stessi (circ. Assonime 10.5.2000 n. 34, § 2.3).

Ove la perdita sia indeducibile, atteso che è contabilizzata in una voce del Conto economico rilevante (la

B.14), in sede di dichiarazione IRAP deve essere oggetto di una variazione in aumento:

- nel rigo IC45, per le società di capitali;
- nel rigo IP31, per le società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per il calcolo dell'IRAP in base al bilancio.

#### **Banche, società finanziarie e assicurazioni**

Gli [artt. 6 e 7](#) del DLgs. 446/97 prevedono l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:

- in capo alle banche e alle altre società finanziarie, delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
- in capo alle imprese di assicurazione, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Ai fini della determinazione dell'importo deducibile, per le banche e le società finanziarie rilevano i crediti contabilizzati alla voce 70 dello Stato patrimoniale, con contropartita nella voce 130.a del Conto economico (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. [14](#), § 4.1).

Per le assicurazioni, occorre invece guardare ai crediti tecnici contabilizzati nella voce E.I dello schema di bilancio assicurativo, le cui rettifiche sono rilevate nella voce "Altri oneri tecnici" della sezione del Conto tecnico (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. [14](#), § 4.2):

- voce "I.8 - Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione", per la gestione danni;
- voce "II.11 - Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione", per la gestione vita.

art. 5 DLgs. 15.12.1997 n. 446

art. 6 DLgs. 15.12.1997 n. 446

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2024 - "Perdite su crediti con trattamento differenziato ai fini IRAP" -*

*Fornero*

*Guide Eutekne - Irap - "Perdite su crediti" - Fornero L.*

**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL "PNRR")

Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL [19/2024](#) (c.d. DL "PNRR"). In sede di conversione, l'[art. 38](#) del DL 19/2024, che ha introdotto il nuovo credito d'imposta Transizione 5.0, è stato oggetto di alcune modifiche, che non hanno tuttavia determinato stravolgimenti della disciplina.

**Ambito applicativo**

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla L. [232/2016](#) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

**Impianti fotovoltaici - Costo massimo agevolabile**

In presenza dei suddetti investimenti, sono ammessi all'agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

In sede di conversione, è stato specificato che, nell'ambito del contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina in esame, dovrà essere specificato il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

Viene quindi, in sostanza, previsto un limite al costo ammesso all'agevolazione per gli impianti fotovoltaici.

**Misura del credito d'imposta**

Nessuna modifica è stata apportata alla misura dell'agevolazione, che resta pari al 35%, 15%, 5% rispettivamente per gli investimenti fino a 2,5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di euro, in caso di riduzione dei consumi energetici come sopra indicati.

La misura del credito d'imposta è poi incrementata in caso di una più elevata riduzione dei consumi.

**Procedura di accesso**

L'agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura che richiede la presentazione di documentazione al GSE.

Per effetto delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL, è stato specificato, al comma 10 dell'[art. 38](#), il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio, prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente - rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti - contenga solo l'attestazione, *ex ante*, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili (quella prevista dall'[art. 38](#) co. 11 lett. a) del DL 19/2024, e non anche quella di cui alla lettera b; nella versione originaria della norma, il riferimento era invece all'intero comma 11).

**Modalità di utilizzo**

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di imprese beneficiarie;

- unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- entro la data del 31.12.2025.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

#### **Disposizioni attuative**

Occorre attendere il DM che dovrà definire le disposizioni attuative dell'agevolazione.  
art. 38 DL 2.3.2024 n. 19

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2024 - "Bonus transizione 5.0 con certificazione ex ante al GSE" -*

*Alberti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.*

## Tutela e sicurezza

### **SICUREZZA SUL LAVORO**

**INAIL - Imprese che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro - Riduzione dei premi assicurativi - Nuovo Modello OT23 (istruzione operativa INAIL 18.4.2024)**

Con le istruzioni operative del [18.4.2024](#), l'INAIL ha dettato le indicazioni e messo a disposizione la guida per la compilazione del modello OT23 (domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione) per l'anno 2025, riferito agli interventi effettuati durante il 2024, ai sensi dell'art. 23 del DM [27.2.2019](#).

#### **Destinatari**

Il modello può essere presentato dalle aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

#### **Interventi di prevenzione della salute e sicurezza nel lavoro**

Nel modello OT23 l'azienda deve indicare gli interventi realizzati nel 2024. Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:

- SEZIONE A, prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B, prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C, prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D, formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E, gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F, gestione delle emergenze e DPI.

Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale (vengono eliminati i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello). Per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato:

- 1 intervento di tipo A;
- oppure 2 interventi di tipo B.

#### **Interventi pluriennali**

Nel modello sono stati individuati 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tassomedio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda.

#### **Nuovi interventi**

Per ampliare l'offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti 18 nuovi interventi.

Tra i principali, si segnalano i seguenti:

- l'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc.) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico;
- l'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025.

#### **Documentazione probante**

Per ogni intervento è indicata la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio *on line*.

È possibile inoltre che:

- l'azienda fornisca ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento;
- la sede INAIL richieda altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

#### **Condizioni**

Il datore di lavoro deve essere in regola con:

- gli adempimenti contributivi e assicurativi (verificata tramite il DURC on line);
- le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei suddetti requisiti o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede INAIL non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca (in questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili).

#### **Termine di presentazione**

Il modello OT23 per l'anno 2025 deve essere presentato telematicamente entro il 28.2.2025.

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda viene comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro, il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

#### **Agevolazioni**

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l'intervento. Pertanto, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all'anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026.

La riduzione è:

- fissa nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (8%);
- variabile in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT dopo il primo biennio di attività della PAT (dal 28% al 5%).

DM 27.2.2019 Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Istruzioni operative INAIL 18.4.2024

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2024 - "Pronto il modello OT23 per la riduzione del premio INAIL per l'anno 2025" - Vazio*

*Guide Eutekne - Lavoro - "Assicurazione INAIL - Riduzione del premio per prevenzione (OT23)" - Vazio F.*

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 21.11.2023 N. 300

### **AGEVOLAZIONI**

**AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni fiscali e previdenziali per le navi adibite a traffici commerciali internazionali - Elenco delle navi iscritte nei registri degli Stati UE/SEE - Disposizioni attuative**

L'art. 41 co. 1 lett. b) del DL 23.9.2022 n. 144, conv. L. 17.11.2022 n. 175, ha inserito l'art. 6-ter nel DL 30.12.97 n. 457, stabilendo che le disposizioni dei relativi artt. 4, 6 e 9-quater si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.

Per l'accesso ai benefici di cui ai citati artt. 4, 6 e 9-quater del DL 457/97, le suddette navi devono essere annotate, su istanza delle imprese di navigazione, in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In attuazione dell'art. 6-ter co. 5 del DL 457/97, il presente DM disciplina le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco per l'annotazione delle navi iscritte nei registri degli Stati UE/SEE, ovvero battenti bandiera di Stati UE/SEE, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

#### ***Ambito applicativo***

Le disposizioni per presente DM si applicano ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR, che utilizzano le predette navi.

#### ***Finalità dell'elenco***

L'inserimento nel predetto elenco rileva per l'accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dagli artt. 4, 6 e 9-quater del DL 457/97.

Ai sensi del DM 21.11.2023 n. 299, l'inserimento nell'elenco rileva anche per l'applicazione:

- della tonnage tax di cui all'art. 155 co. 1 del TUIR;
- della disciplina IRAP di cui all'art. 12 co. 3 del DLgs. 446/97.

#### ***Attività assimilate a quelle di trasporto marittimo***

Svolgono "attività assimilate" a quelle di trasporto marittimo, per le quali spettano le agevolazioni fiscali di cui sopra:

- le navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
- le navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
- le navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
- le navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
- le draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
- le navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

***Iscrizione delle navi nell'elenco***

Per il rilascio dell'autorizzazione all'annotazione nel predetto elenco, il proprietario o l'armatore di ogni singola nave deve inviare un'apposita istanza:

- al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica,
- redatta in conformità al modello allegato al presente DM;
- corredata da una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi nonché di quanto prescritto dagli artt. 1 co. 5 e 3 del DL 457/97.

***Aggiornamento dell'elenco***

I richiedenti devono comunicare tempestivamente ogni variazione concernente le informazioni indicate nell'istanza presentata.

Il suddetto modello deve essere presentato anche nei casi di cancellazione e variazione della bandiera della nave o del soggetto richiedente.

***Controlli***

Le autorità marittime locali verificano:

- il rispetto del suddetto impegno;
- l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.